

## **TI\_GERICHTE 10.2002.216 vom 30. Januar 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-01-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2002.216](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.216)

FR: TI\_GERICHTE 10.2002.216 du 30 janvier 2004

IT: TI\_GERICHTE 10.2002.216 del 30 gennaio 2004

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Giusta l'art. 117 CP chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o la multa. Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprudenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto (art. 18 cpv. 3 prima frase CP). L'imprudenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 seconda frase CP). Nella circolazione stradale, la negligenza è fondata in primo luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (cfr. DTF 127 IV 38 consid. 2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80; Rep. 1985 pag. 185). Occorre inoltre dimostrare l'esistenza di un nesso causale – naturale e adeguato – fra il mancato ossequio delle norme della circolazione e il decesso (cfr. DTF 115 IV 102 consid. 2b con richiami di giurisprudenza). L'art. 91 cpv. 1 LCS reprime altresì con la detenzione o con la multa chiunque, in stato di ebbrietà, conduce un veicolo a motore.

#### **E. 2**

Il Procuratore pubblico ha ritenuto \_\_\_\_\_ colpevole di omicidio colposo e di circolazione in stato di ebbrietà, "per avere, guidando la vettura Volvo V40, in stato di ubriachezza [tasso di alcoolemia min. 1,56 g/kg - max. 2,070 g/kg] perso la padronanza del veicolo, urtando dapprima il guardavia di destra e sbandando poi sulla sinistra, invadendo repentinamente la corsia di sorpasso sulla quale circolava, in fase di sorpasso, la vettura \_\_\_\_\_, guidata da \_\_\_\_\_, con a bordo il passeggero \_\_\_\_\_, urtando la ruota posteriore di detto veicolo, provocandone il capovolgimento e il suo conseguente arresto, in posizione trasversale sulle due corsie di scorrimento; poco dopo la vettura \_\_\_\_\_, capovolta e ferma al centro delle due corsie, con all'interno i due occupanti, veniva investita da una terza vettura (una \_\_\_\_\_) guidata da \_\_\_\_\_, il quale nella manovra intesa a evitare la collisione con la vettura \_\_\_\_\_, ferma a ridosso della protezione metallica centrale, si spostava sulla destra e andava a cozzare contro la vettura \_\_\_\_\_, colpendola violentemente alla fiancata posteriore sinistra con la fiancata posteriore destra del proprio veicolo, facendola carambolare in avanti a ridosso della protezione metallica centrale; a seguito delle lesioni riportate nell'incidente il passeggero \_\_\_\_\_ decedeva sul posto " (act. 39, pag. 1 verso il basso).

#### **E. 3**

L'accusato non nega di avere circolato con il tasso alcolemico indicato nel decreto d'accusa, né di avere negligenzatamente infranto le norme della circolazione e concorso in tal modo alla realizzazione degli incidenti che hanno determinato, in ultima analisi, la morte del

passaggero della \_\_\_\_\_. Assodata la circolazione in stato d'ebrietà e la sussistenza di un'imprevidenza colpevole in nesso causale naturale con il decesso della vittima, la difesa lamenta nondimeno l'assenza di qualsiasi nesso di causalità adeguato fra la propria colpa e l'evento mortale. a) Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, quale ad esempio l'atteggiamento della vittima o la colpa di terzi, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un comportamento talmente straordinario, insensato o stravagante che non poteva essere previsto. L'imprevedibilità dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata. Occorre bensì che quest'atto sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile e immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il comportamento dell'agente, che hanno contribuito a provocarlo (cfr. DTF inedita \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2003, consid. 4 con riferimenti). b) L'accusato si duole anzitutto di come l'istruttoria non abbia permesso di ricondurre il decesso della vittima all'impatto fra il proprio veicolo e la \_\_\_\_\_. Ciò posto, in virtù del principio in dubio pro reo non è possibile escludere, secondo la difesa, che l'evento mortale sia stato provocato unicamente dal conducente della \_\_\_\_\_ il quale – giunto solo diversi minuti dopo la prima collisione – non è stato in grado di fermarsi entro lo spazio visibile. Donde, a parere dell'interessato, l'assenza di un nesso causale adeguato fra la propria negligenza e il decesso del passeggero. Ora, è vero che per il Tribunale federale ogni conducente deve adattare la velocità alle condizioni di visibilità, e ciò anche sulle autostrade, di notte con i fari a luce anabbagliante (cfr. DTF 126 IV 91). È vero altresì che l'istruttoria non ha consentito di appurare se il decesso del passeggero fosse dovuto alla prima collisione, alla seconda o a entrambe (v. sopra, consid. B in fine). Ma anche volendo ritenere fatale il secondo impatto, l'inosservanza altrui dell'obbligo di fermarsi entro lo spazio visibile non rende per ciò solo imprevedibile o eccezionale l'eventualità di un secondo incidente dopo un arresto sulla carreggiata di un'autostrada, per giunta di notte e in un tratto in curva (cfr. anche DTF 110 IV 42). Una simile conseguenza risulta anzi finanche verosimile. Neppure soccorre all'accusato prevalersi del lasso di tempo trascorso fra la prima e la seconda collisione, tale – stando alla difesa – da far assumere agli incidenti la connotazione di due eventi distinti: né il tempo trascorso né l'eventuale transito di veicoli indenni fra i due impatti concorrono difatti lontanamente a diminuire il rischio di collisione con un veicolo fermo sulla carreggiata. Ne discende che il primo incidente provocato dall'imputato appare idoneo – di per sé – a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. c) Sempre stando alla difesa, il decesso della vittima – comunque si opini riguardo alla prevedibilità del secondo impatto – sarebbe dovuto in modo preponderante a colpe altrui, tali da interrompere ogni possibile nesso adeguato fra la sua imprevidenza e l'evento mortale. L'imputato rimprovera in specie al conducente della \_\_\_\_\_ di avere effettuato un sorpasso azzardato e di non essere risultato idoneo alla guida, al conducente della \_\_\_\_\_ di avere circolato a velocità eccessiva e di non essersi arrestato per tempo, a possibili terzi di non avere soccorso il passeggero fra il primo e il secondo impatto, come pure alla stessa vittima di non avere allacciato le cinture di sicurezza. L'accusato disconosce nondimeno che siffatti comportamenti – fossero anche dimostrati o ritenuti quanto meno possibili – non risultano ad ogni modo straordinari,

insensati o stravaganti, né sono suscettibili di relegare in secondo piano le proprie responsabilità nell'evento mortale. Le evocate colpe altrui non sono idonee, in altri termini, a interrompere il nesso di causalità adeguata tra l'imprevidenza dell'imputato e il decesso della vittima. Giovi per il resto ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antiggiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa (cfr. la già citata DTF inedita \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2003, consid. 3.3). Anche sotto questo profilo, la tesi accusatoria merita pertanto conferma.

#### **E. 4**

Dato quanto precede, questo giudice – valutando l'insieme delle risultanze istruttorie – perviene al convincimento che l'accusato abbia effettivamente commesso entrambi i reati ravvisati dal Procuratore pubblico di circolazione in stato d'ebrietà e di omicidio colposo, per i fatti descritti nel decreto d'accusa del 12 novembre 2001.

#### **E. 5**

Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, la grave colpa dell'imputato per avere circolato in stato d'ebrietà e le tragiche conseguenze di siffatta negligenza, che ha comportato la morte di un giovane. Per altro verso occorre altresì tenere conto della fatalità che sempre è presente in infortuni colposi. In favore dell'imputato concorre inoltre l'assenza di precedenti penali. Tutto ben ponderato, si giustifica in definitiva di confermare la condanna proposta dal Procuratore pubblico alla pena di tre mesi di detenzione, a una multa di fr. 1500.– e al pagamento degli oneri processuali, le spese dovendo essergli nondimeno addebitate solo in ragione di un mezzo. Risultano d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena. Il periodo di prova di tre anni proposto dal Procuratore pubblico risulta anch'esso appropriato alle circostanze del caso concreto. Per questi motivi, visti \_\_\_\_\_ gli art. 41, 63 e 117 CP (in relazione con gli art. 26 cpv. 1 e 2, 27 cpv. 1 e 31 cpv. 1 e 2 LCS; 3 cpv. 1 ONC); 90 n. 2 e 91 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo \_\_\_\_\_ ai quesiti posti come segue: dichiara \_\_\_\_\_ autore colpevole di omicidio colposo e di circolazione in stato di ebrietà per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2001; condanna 1. alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, 2. alla multa di fr. 1500.–, 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 15 400.–; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; assegna a \_\_\_\_\_ un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; proscioglie \_\_\_\_\_ dall'accusa di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2001; carica le relative spese allo Stato, che rifonderà al prosciolto fr. 1000.– per ripetibili; Intimazione a: – Ministero pubblico della Confederazione, \_\_\_\_\_, – Comando della Polizia cantonale, \_\_\_\_\_, – Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), – Sezione esecuzione pene e misure, \_\_\_\_\_, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, \_\_\_\_\_, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, \_\_\_\_\_. La

sentenza è definitiva. Il giudice: La  
segretaria: Distinta di pagamento a carico di: fr. 1500.– multa fr.  
800.– tassa di giustizia fr. 14600.– spese giudiziarie fr.  
16900.– totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.